



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17/05/2023

DETERMINAZIONE N. 94/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA GRUPPO FUNZIONE CASA DI VENTURA LOIODICE GIUSEPPE

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Gruppo Funzione Casa di Ventura Loiodice Giuseppe", con sede in Brescia via Lamarmora n. 71, iscritta nel registro delle imprese al n. VNTGPP72H24E526M;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 508845 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 28 settembre 2009, l'attività di mediazione come agente immobiliare e a titolo oneroso e che il signor Giuseppe Ventura Loiodice risulta essere il soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 67446 del 29 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio 2015 al 2 aprile 2015,
- dal 1° gennaio 2016 al 1° aprile 2016,
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 23 febbraio 2023, prot. n. 15296, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Giuseppe Ventura Loiodice che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che, in sede di audizione, il convocato signor Giuseppe Ventura Loiodice ha confermato la mancanza della copertura assicurativa per i periodi indicati per mera dimenticanza, come da verbale n. 23028/AU del 15 marzo 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione come agente immobiliare e a titolo oneroso per i periodi dal 1° gennaio 2015 al 2 aprile 2015, dal 1° gennaio 2016 al 1° aprile 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Giuseppe Ventura Loiodice ha stipulato, in data 25 giugno 2021, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa Gruppo Funzione Casa di Ventura Loiodice Giuseppe, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Giuseppe Ventura Loiodice;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Gruppo Funzione Casa di Ventura Loiodice Giuseppe, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Giuseppe Ventura Loiodice, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 27 al 29 luglio 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)